

**Art.**

“1. Al fine adeguare l’ordinamento italiano ai vincoli di cui al Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, e di rafforzare l’indipendenza e l’imparzialità del Garante per la protezione di dati personali, i commi 1 e 2 dell’art. 153 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 sono sostituiti dai seguenti:

*“1. Il Garante è composto dal Collegio, che ne costituisce il vertice, e dall'Ufficio. Il Collegio è costituito dal presidente e da quattro componenti. Il presidente è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Le designazioni effettuate dal Governo sono previamente sottoposte al parere favorevole delle competenti Commissioni parlamentari. In nessun caso, la nomina può essere effettuata in mancanza del parere favorevole espresso dalle predette Commissioni a maggioranza dei due terzi dei propri membri. I componenti sono eletti due dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica con voto limitato.*

*2. Il presidente e i componenti devono essere scelti tra coloro che presentano la propria candidatura nell'ambito di una procedura di selezione il cui avviso deve essere pubblicato nei siti internet della Camera, del Senato e del Garante almeno sessanta giorni prima della nomina. Le candidature devono pervenire almeno trenta giorni prima della nomina e i curricula devono essere pubblicati negli stessi siti internet. Le candidature possono essere avanzate da persone che assicurino indipendenza e che risultino di comprovata esperienza nel settore della protezione dei dati personali, con particolare riferimento alle discipline giuridiche o dell'informatica.*

**2-bis. Al fine di garantire la continuità amministrativa, per il compimento dei soli atti di ordinaria amministrazione e di quelli indifferibili e urgenti, nelle more della nomina del presidente dell’Autorità, le relative funzioni sono esercitate dal componente del Collegio eletto che abbia ottenuto, in percentuale, il maggior numero di voti in sede di elezioni da parte della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica ai sensi del comma 1 e, in caso di parità, dal componente più anziano.”**

**2. In sede di prima applicazione il presidente è scelto, entro il 31 gennaio 2020, in base al comma 1, tra coloro che hanno presentato la propria candidatura nell’ambito della procedura di selezione in corso per l’elezione dei componenti e il componente designato in base al medesimo comma esercita le funzioni presidenziali con decorrenza dal 31 dicembre 2019.”**

**3. All'articolo 7 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, le parole "fino a non oltre il 31 dicembre 2019" sono sostituite dalle parole "fino a non oltre il 31 gennaio 2020".**

**4. All'articolo 1 del decreto-legge 7 agosto 2019, n. 75, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 ottobre 2019, n. 107, le parole "entro il 31 dicembre 2019" sono sostituite dalle parole "entro il 31 gennaio 2020".**

**5. Al fine di garantire la continuità delle attività dell'Autorità nazionale anticorruzione in materia di appalti e subappalti, all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:**

**"3-bis. In caso di vacanza dell'incarico del Presidente ovvero nei casi di assenza o impedimento dello stesso, l'esercizio di tutte le funzioni previste dalla legge è attribuito al componente del Consiglio con maggiore anzianità nell'ufficio ovvero, in mancanza, al componente più anziano di età."**

**6. In fase di prima applicazione del comma 5, gli eventuali atti adottati in sostituzione del Presidente in data antecedente all'entrata in vigore della presente legge, sono ratificati dal componente al quale è attribuito l'esercizio delle funzioni del Presidente.**

**7. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede nell'ambito degli stanziamenti già previsti dal bilancio dello Stato per il funzionamento del Garante per la protezione dei dati personali *[da discutere con la Ragioneria]*."**